

- **D.D.G. n. 2125**

-
-



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., su una area di notevole interesse archeologico individuata in contrada Colombaro nel territorio del Comune di Ragusa;
- VISTE le osservazioni avanzate dalla ditta proprietaria in opposizione al riconoscimento dell'interesse culturale proposto dalla medesima Soprintendenza;
- ACCERTATO che la predetta area, censita in catasto al F.M. n. 120 part. 231(q.p.) del Comune di Ragusa, così come evidenziata nell'allegata planimetria con campitura in colore rosso, per i motivi illustrati nella allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L. R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto in essa insistono i resti di un villaggio capannicolo e delle relative sepolture dell'Età del Rame iniziale (3000 - 3500 a.C.);
- RITENUTO necessario definire un' area di rispetto circostante il bene principale, al fine di evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 sulla quota parte della part. n. 231 del F.M. n. 120, così come evidenziata con campitura in colore giallo nell'allegata planimetria;
- RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta contenuta nelle sopra citate osservazioni limitatamente al monitoraggio e alla manutenzione di condotti interrati insistenti nell'area tutelata;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R.

n. 80/77 il sito archeologico sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area di notevole interesse archeologico individuata in contrada Colombaro nel territorio del Comune di Ragusa, così come evidenziata nell'allegata planimetria con campitura in colore rosso, individuata in catasto al F. M. nr. 120 part.231(q.p.), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ed ii., è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi;
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area sopra menzionata, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla conservazione del bene. In detta area non è consentita alcuna attività che possa alterare lo stato dei luoghi relativamente a rimozioni del piano roccioso o allocazione di nuovi impianti di alcun genere o la realizzazione di volumi. Potranno essere eseguiti lavori di manutenzione degli impianti interrati in esercizio (condotti attivi e cavi di alimentazione elettrica e strumentale) a condizione che non siano introdotti mezzi pesanti. Qualsiasi attività di controllo e manutenzione che dovesse richiedere l'utilizzo di mezzi pesanti o particolarmente invasivi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, l'area circostante censita in catasto con quota parte della part. n. 231 del F.M. n. 120, così come evidenziata con campitura in colore giallo nella allegata planimetria, resta sottoposta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. nr. 42/04 alle seguenti prescrizioni:
- In detta area tutte le eventuali alterazioni dei luoghi e del piano di calpestio attuale che non comportino nuovi volumi la cui realizzazione è comunque interdetta, dovranno essere sottoposte, preventivamente, a parere autorizzativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa e saranno condizionate dall'esito di accurate verifiche archeologiche.
 - Potranno essere eseguiti lavori di manutenzione degli impianti interrati in esercizio (condotti attivi e cavi di alimentazione elettrica e strumentale) a condizione che non siano introdotti mezzi pesanti. Qualsiasi attività di controllo e manutenzione che dovesse richiedere l'utilizzo di mezzi pesanti o particolarmente invasivi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza.
- ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 5) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, l'estratto di mappa, gli elaborati

grafici e la documentazione fotografica allegati fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 e del 1° e 2° comma dell'art. 47 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio–Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Ragusa, al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014.
ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 7 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to

